

Allegato 2 sottoprodotti

Movimentazione e gestione dei sottoprodotti di origine animale (SOA) da zona di protezione e sorveglianza per PSA e di proteine animali trasformate ottenute con SOA derivanti da macellazioni con partite di suini provenienti da allevamento oggetto del focolaio di PSA a Pavia (190PV004).

Sulla base di un confronto attuato dalla scrivente Area di Sanità veterinaria e Igiene degli alimenti regionale con le altre Autorità competenti regionali maggiormente coinvolte nelle attività di rintraccio e nell'ottica di garantire il maggior livello possibile di uniformità nell'ambito del controllo ufficiale attuato dalla Autorità competenti locali, si forniscono indicazioni in merito alla gestione dei sottoprodotti in oggetto.

- 1) Destinazione delle Proteine Animali Trasformate (PAT) e del grasso fuso prodotto con SOA di Cat. 3 derivanti da giornate di macellazione con partite di suini provenienti da allevamento 190PV004.

In applicazione del Reg (UE) 2020/687 si sono analizzati i parametri di temperatura, tempo e pressione che caratterizzano i metodi di trasformazione previsti dal Reg (UE) 142/2011, constatando che tutti i metodi riportati richiedono temperature di trasformazione ben al di sopra degli 80° C, garantendo così una sicura inattivazione del virus della PSA.

Considerando, quindi, che il trattamento termico al quale i SOA sono sottoposti negli impianti di trasformazione di cui all'art. 24, lettera a) del Regolamento CE n. 1069/2009 è tale da garantire l'inattivazione del virus della PSA, in analogia a quanto è stato deciso sul comportamento da tenere in merito al rintraccio delle carni degli animali macellati e prodotti correlati provenienti da allevamenti positivi per PSA (Nota RER 06-09-23.0897647), si è ritenuto che le garanzie di inattivazione del virus PSA offerte dal trattamento termico applicato in conformità dei metodi di trasformazione di cui all'allegato IV del Regolamento (UE) n. 142/2011, possano essere considerate tali da garantire la sicurezza dei prodotti derivati già trattati e commercializzati come categoria 3, evitando conseguenti procedure di ritiro di tali prodotti dal mercato.

- 2) In merito alla classificazione dei SOA generati da partite di suini provenienti da allevamenti in cui è stata riscontrata positività per PSA ancora stoccate sia presso gli stabilimenti di produzione (macelli, sezionamenti, ecc.) che presso impianti di transito, la normativa dispone che questi ultimi debbano essere classificati e trattati quali materiali di categoria 2 così come da art. 9 del Regolamento (CE) n. 1069/2009.
- 3) In accordo con quanto disposto anche dall'integrazione del 31/08/2023 alla circolare 0034361-28/08/2023-DGSAN-MDS-P. i prodotti e i semilavorati sottoposti a processi inattivanti il virus della PSA secondo quanto previsto dall'allegato VII del Regolamento delegato (UE) 2020/687 per i quali l'autorità competente locale abbia evidenza dei processi produttivi condotti, tenuto conto di quanto sopra, possono essere destinati all'esportazione verso i Paesi Terzi, laddove il certificato concordato dall'Italia con il Paese Terzo non preveda requisiti più restrittivi.
- 4) Per quanto riguarda il letame e i fanghi reflui ottenuti nei macelli dove si sono lavorate le partite di suini provenienti da focolai di PSA confermati lo smaltimento deve avvenire:

- a) In un impianto riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 – Cat. 2, che assicuri l'inattivazione del virus della PSA (Incenerimento, Coincenerimento, Combustione, Biogas, Compostaggio, Produzione di fertilizzanti organici – trattamento 70° per almeno un'ora o trattamento equivalente);

oppure:

- b) per il letame solido, essere ammucchiato per produrre calore, irrorato con disinfettante e lasciato in tali condizioni per almeno 42 giorni dopo l'ultima aggiunta di materiale infettante, durante i quali la catasta deve essere coperta o ammucchiata nuovamente per garantire il trattamento termico di tutti gli strati;
- c) per i liquami, essere immagazzinati per almeno 42 giorni dopo l'ultima aggiunta di materiale infettante.

Al termine di detti trattamenti potranno essere spostati e destinati, conformemente alla normativa in materia, anche all'uso agronomico.